



COMUNE DI ANDREIS

**RELAZIONE TECNICA
A SUPPORTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE PER L'ANNO 2021
(art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Sommario

PREMESSE	3
QUADRO NORMATIVO	3
LE PRECEDENTI RICOGNIZIONI ex D.Lgs. 175/2016 (TUSP)	5
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	9
ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'	10

PREMESSE

Il Comune di Andreis, con sede in Via Gabriele D'Annunzio, 42 è un ente locale dotato di personalità giuridica, per svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali, detiene partecipazioni dirette e indirette in società di diritto privato, che formeranno oggetto della presente analisi.

L'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi, pertanto, deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie *"strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*.

La presente relazione supporta la razionalizzazione periodica delle partecipate di cui all'art. 20 TUSP, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021, come disposto dall'art. 26, comma 11, del TUSP.

QUADRO NORMATIVO

Il *Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica*, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, disciplina la costituzione di società, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni societarie dirette o indirette da parte di pubblica amministrazione prescrivendo precise condizioni di ammissibilità delle stesse anche con riferimento al mantenimento di determinati risultati economici.

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP) prevede che le amministrazioni debbano effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni da esse detenute per verificare annualmente la sussistenza dei requisiti di legge, nel dettaglio dispone:

1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 [...], e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

[...]

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

[...]

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

All'art. 4 TUSP succitato, il Legislatore vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società o detenere partecipazioni anche di minoranza in società che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1) e, quindi, indica puntualmente le attività ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede

di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Qualora a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, vengano riscontrate partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle altre ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi dell'art. 20 c. 4 del TUSP, in caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Segue l'analisi puntuale delle singole partecipazioni dirette ed indirette del Comune, con riferimento al 31.12.2021 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

LE PRECEDENTI RICOGNIZIONI ex D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Le Amministrazioni, con la revisione straordinaria hanno individuato le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5).

Il legislatore ha adottato il nuovo comma 5 ter dell'articolo 24 del Testo Unico, inserito con articolo 16 comma 3bis del DL 73/2021 convertito in Legge 106 del 23.07.2021, che testualmente recita "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019". Pertanto è introdotta una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30.09.2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31.12.2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Pertanto nel corso del 2017, il Comune ha effettuato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2016). Successivamente nel 2018, il Comune ha effettuato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.12.2018, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2017, e nel 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.12.2019 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018.

PROVVEDIMENTO	CONTENUTO	TIPOLOGIA
DCC 22 del 27.09.2017	<u>Interventi di razionalizzazione</u> - GEA SPA: dismissione della partecipazione in quanto la medesima	Art. 24 REVISIONE STRAORDINARIA


	<p>società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi.</p> <p><u>Senza interventi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HYDROGEA S.P.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto affidataria, da parte dell'ex ATO Occidentale con deliberazione n.7/2009, del servizio idrico integrato., tramite il modulo in house providing; - SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – LEGNO SERVIZI mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto sostiene e rafforza i soggetti operanti nella filiera bosco – legno, valorizza una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata 	
DGC 67 del 05.12.2019	Definizione valore di cessione delle 256 azioni della GEA S.p.A.	
Determina n.298 del 12.12.2018	Cessioni azioni di G.E.A. spa, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.	Art.73 comma 1 lettera c) del R.D. n.827/1924
DCC 31 del 24.12.2018	<p>Interventi di razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GEA SPA: dismissione della partecipazione in quanto la medesima società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi. - ATAP SPA: dismissione della partecipazione(mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia spa ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia spa rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP spa dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione; <p><u>Senza interventi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HYDROGEA S.P.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto affidataria, da parte dell'ex ATO Occidentale con deliberazione n.7/2009, del servizio idrico integrato., tramite il modulo in house providing; - SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – LEGNO SERVIZI mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto sostiene e rafforza i soggetti operanti nella filiera bosco – legno, valorizza una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata 	Art. 20 REVISIONE ORDINARIA ANNUALE
DCC 22 del 18.12.2019	<p>Interventi di razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GEA SPA: dismissione della partecipazione in quanto la medesima società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi. - ATAP SPA: dismissione della partecipazione(mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia spa ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una 	Art. 20 REVISIONE ORDINARIA ANNUALE

	<p>volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia spa rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP spa dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione;</p> <p><u>Senza interventi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HYDROGEA S.P.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto affidataria, da parte dell'ex ATO Occidentale con deliberazione n.7/2009, del servizio idrico integrato., tramite il modulo in house providing; - SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – LEGNO SERVIZI mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto sostiene e rafforza i soggetti operanti nella filiera bosco – legno, valorizza una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata 	
<p>DCC 33 del 22.12.2020</p>	<p>Interventi di razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GEA SPA: dismissione della partecipazione in quanto la medesima società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi. - ATAP SPA: E' confermata la programmata dismissione, anche graduale e parziale, della società. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio. <p>Senza interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - HYDROGEA S.P.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto affidataria, da parte dell'ex ATO Occidentale con deliberazione n.7/2009, del servizio idrico integrato., tramite il modulo in house providing; - SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – LEGNO SERVIZI mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto sostiene e rafforza i soggetti operanti nella filiera bosco – legno, valorizza una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata 	<p>Art. 20 REVISIONE ORDINARIA ANNUALE</p>
<p>DCC 34 del 30.11.2021</p>	<p>Interventi di razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATAP SPA: E' confermata la programmata dismissione, anche graduale e parziale, della società. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio. - SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – LEGNO SERVIZI Dismissione della partecipazione in quanto questo Comune non fruisce degli altri servizi proposti dalla cooperativa né ci sono prospettive di fruizione per il futuro <p>Senza interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - GEA SPA: Mantenimento della partecipazione in quanto la medesima società perseguirà per conto dell'Ente attività di produzione di un servizio di interesse generale in relazione alla gestione del servizio di raccolta rifiuti con decorrenza dal 	<p>Art. 20 REVISIONE ORDINARIA ANNUALE</p>

	<p>01.10.2022 (Delibera n. 21/2019 dell'Assemblea dell'AUSIR);</p> <ul style="list-style-type: none">- HYDROGEA S.P.A.: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto affidataria, da parte dell'ex ATO Occidentale con deliberazione n.7/2009, del servizio idrico integrato., tramite il modulo in house providing;	
--	---	--

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Andreis il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Andreis, alla data del 31.12.2021 è sintetizzato nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	C.F.	ANNO DI COSTITUZIONE	% QUOTA COMUNE DI ANDREIS	ATTIVITA' SVOLTA
ATAP SpA	00188590939	16 febbraio 2000 (data subentro al preesistente Consorzio ATAP)	0,03	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico
GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI - S.P.A.	91007130932	1994	0,029	gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti
HYDROGEA SpA	01683140931	2010	0,029	gestione del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. LEGNO SERVIZI	01917700302	1995	0,7226	valorizzazione risorse foresta

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2021, lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

SOCIETA'	ATAP SpA		
Attività svolta	Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico Per il Comune di Andreis: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007)		
Codice ATECO	493100		
Composizione del capitale sociale	La società è composta principalmente da Comuni per il 93,75% del capitale; una quota pari a 0,06% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 6,19% è costituita da azioni proprie.		
Capitale sociale	18.251.400 euro		
Patrimonio netto	43.258.677 euro		
Quota del Comune	0,03%		
Valore della quota del Comune	nominale:	4.600,00	
	rapportata al patrimonio netto:	11.439,02	
Numero di amministratori	n. 5 (tutti nominati dall'Assemblea)		
Compensi agli ammin.ri	108.000,00 euro		
Numero di componenti dell'organo di controllo	3 componenti + 2 supplenti (tutti nominati dall'Assemblea)		
Compensi all'organo di controllo	25.800,00 euro		
Numero di dipendenti al 31.12.2021	246		
Costo del personale	11.566.501 euro		
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi)	2021	24.704.198 euro	
	2020	23.135.465 euro	
	2019	27.681.326 euro	
	media	25.173.663 euro	
Risultato d'esercizio	2021	1.271.622 euro	
	2020	2.059.608 euro	
	2019	4.154.051 euro	
	2018	5.935.658 euro	
	2017	3.229.191 euro	
Partecipazioni	STI –Servizi Trasporti Interegionali spa	60,00%	Controllata
	TPL FVG scarl	25,00%	Collegata
	APT SPA Azienda Provinciale Trasporti	21,80%	Collegata
	STU MAKO' spa in liquidazione	20,00%	Collegata
	MOM Mobilità di Marca spa (in dismissione)	14,95%	Collegata
	Autoservizi FVG spa – SAF (arriva Udine)	6,38%	Partecipata
	ATVO spa (in dismissione)	4,46%	Partecipata
	SAVO consorzio autoparco veneto orientale	1,22%	Partecipata
	SIAV Soc. immob. Autotrasp. Viaggiatori a r.l.	0,06%	Partecipata
La società detiene azioni proprietà			
Informazioni			
Il comune è divenuto titolare della partecipazione in ATAP in seguito alla liquidazione della Provincia di Pordenone ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("Approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone")			
Il comune di Andreis è subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone con una quota del 0,03.			

La società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni.

Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità.

La società opera in forza di contratto di servizio stipulato in data 15/11/2019 tra la Regione FVG e la società consortile TPL FVG scarl (cui partecipano pariteticamente le quattro società di trasporto delle ex Province, tra cui Atap per Pordenone) in esito alla vittoria della procedura di gara europea per l'assegnazione dei servizi di TPL a decorrere dal 11.06.2020 per dieci anni, prorogabili di ulteriori cinque.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 30.07.2020, ha dato il proprio via libera a Friulia S.p.A. (società Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia) affinché possa acquistare la società Nuovo trasporto triveneto S.r.l. attraverso la quale gestire e riorganizzare il Trasporto pubblico locale regionale ed entrare nel capitale di ATAP S.p.A. di Pordenone. Con il via libera della Giunta, Friulia avrebbe acquisito da Ferrovie Nord di Milano S.p.A. l'intero pacchetto della società Nuovo trasporto triveneto S.p.A., la quale a sua volta detiene 4 azioni di ATAP S.p.A. di Pordenone. In questo modo la finanziaria della Regione si sarebbe assicurata il diritto di prelazione nell'acquisizione delle azioni in caso di una loro cessione da parte dei soci istituzionali che attualmente detengono oltre il 60 per cento del pacchetto di ATAP S.p.A. Tale operazione di mercato è stata però rallentata dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e solo nella seduta del 15.11.2022 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATAP S.p.A. ha comunicato che la società Nuovo trasporto triveneto S.r.l. è in procinto di essere ceduta dall'attuale proprietaria Ferrovie Nord di Milano S.p.A. a Friulia S.p.A.

In questo scenario è inoltre opportuno segnalare che il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 ha fortemente destabilizzato tutti i mercati e in special modo quello del trasporto pubblico locale.

Conseguentemente, ferma restando la solidità aziendale, economica e finanziaria, di ATAP S.p.A., costantemente attestata dai preposti organi di amministrazione, vigilanza e controllo e da ultimo certificata con l'approvazione del Bilancio 2021, tanto singolarmente quanto come capogruppo (Atap s.p.a. consolida una impresa controllata – S.T.I. spa – e quattro collegate – TPL FVG scarl, APT spa, MOM spa, STUMakò spa in liq.), l'analisi dei principali indici di bilancio per la redditività, aziendale e di gruppo (normalmente considerati negli advising d'acquisto) evidenzia delle variazioni negative, risultando di tutta evidenza l'elevata improbabilità, al momento attuale, di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita.

Inoltre, il comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p. prevede che "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

La società Atap Spa ricade pienamente nella previsione di cui al comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p., in quanto risulta assegnataria del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG mediante gara ad evidenza pubblica e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/08/2019, e che ha conseguito bilanci in attivo nell'ultimo quinquennio.

Inoltre, il requisito dell'affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica è maturato solo con la conferma definitiva dell'aggiudicazione del servizio a TPL FVG s.c.a.r.l. in data 23.08.2019.

Alla luce delle previsioni dell'art. 24 t.u.s.p. sulla cessione delle partecipazioni di cui era stata deliberata la dismissione entro il 31/12/2022, è necessario che il Comune di Andreis revochi la propria volontà di dismettere la società ATAP s.p.a. e confermi il mantenimento della propria partecipazione azionaria nella società, al fine di approfondire meglio le condizioni per l'eventuale mantenimento della società, anche solo temporaneo, al fine di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche che consentano un'adeguata valorizzazione della stessa, anche per quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p.

Proposta di razionalizzazione

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in attesa del realizzarsi di condizioni di mercato che permettano di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita ovvero per il relativo conferimento alla società di scopo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 25 della L.R. 37/2017.

SOCIETA'	GEA SpA	
Attività svolta	Gestione sistema integrato raccolta rifiuti urbani e assimilati	
Composizione del capitale sociale	Società in controllo pubblico: 96,88% Comune di Pordenone; 2,22% Altri soci pubblici, di cui Andreis detiene lo 0,029%; 0,90% Azioni proprie;	
Capitale sociale	890.828,00 euro	
Patrimonio netto	5.873.677 euro	
Quota del Comune	0,029%	
Valore della quota del Comune	nominale:	258,34 euro
	rapportata al patrimonio netto:	1.487,61 euro
Numero di amministratori	n. 1 Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in base alla maggioranza di voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio	
Compensi agli amministratori	41.000,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo	3 membri effettivi + 2 supplenti	
Compensi all'organo di controllo	16.000,00 euro	
Numero di dipendenti al 31.12.2021	77	
Costo del personale	3.819.569 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi)	2021	12.584.477 euro
	2020	12.021.677 euro
	2019	11.589.584 euro
	media	10.919.129 euro
Risultato d'esercizio	2021	1.008.321 euro
	2020	1.071.148 euro
	2019	435.360 euro
	2018	302.902 euro
Partecipazioni	La società non detiene partecipazioni	
Informazioni		
<p>Il Comune di Andreis rientra nel territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'AUSIR ha affidato ad Ambiente servizi s.p.a.e GEA s.p.a. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società.</p> <p>L'affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a.e a GEA s.p.a. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione affidata in appalto a imprese terze, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di appalto e sempre che a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli (vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente) per <i>l'in house providing</i>. (Delibera n. 21/2019 dell'Assemblea dell'AUSIR)</p>		
Proposta di razionalizzazione		
<p>Ad oggi, si riconferma invece l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione nella società Gea S.p.A, così come previsto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2021, in quanto la medesima società perseguirà, per conto dell'Ente, attività di produzione di un servizio di interesse generale in relazione alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con decorrenza dall'01.01.2023 come da comunicazione trasmessa dall'Ente ad AUSIR in data 10.10.2022 (protocollo nr. 3801) in ossequio a quanto previsto dalla Delibera n. 21/2019 dell'Assemblea Regionale d'Ambito AUSIR</p>		

SOCIETA'	HYDROGEA SpA	
Attività svolta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell'ex CATO "occidentale"	
Composizione del capitale sociale	Società in controllo pubblico: 96,88% Comune di Pordenone; 3,12 Altri soci pubblici, di cui Andreis detiene lo 0,029%;	
Capitale sociale	2.227.070 euro	
Patrimonio netto	13.264.092 euro	
Quota del Comune	0,029%	
Valore della quota del Comune	nominale:	640,00 euro
	rapportata al patrimonio netto:	3.846,59 euro
Numero di amministratori	n. 3 nominati dall' Assemblea sulla base delle liste presentate dai Soci	
Compensi agli amministratori	Presidente del Consiglio di Amministrazione: 30.000,00 euro; Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione: 20.000,00 euro; Terzo Consigliere: 7.000,00 euro;	
Numero di componenti dell'organo di controllo	3 effettivi (2 nominati da Comune Pordenone e 1 da Assemblea senza suo voto) + 2 supplenti (1 nominato da Comune Pordenone e 1 da Assemblea senza suo voto)	
Compensi all'organo di controllo	22.000 euro	
Numero di dipendenti al 31.12.2021	76	
Costo del personale	3.798.096 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi)	2021	16.131.507 euro
	2020	15.926.362 euro
	2019	15.295.639 euro
	media	15.784.503 euro
Risultato d'esercizio	2021	743.913 euro
	2020	309.593 euro
	2019	74.547 euro
	2018	1.268.559 euro
Partecipazioni	La società non detiene partecipazioni, non detiene azioni proprie.	
Informazioni		
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2021 il Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione, tenuto conto che la società gestisce il servizio idrico integrato (servizio di interesse generale).		
Proposta di razionalizzazione		
Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Andreis in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. a).		

SOCIETA'	SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. LEGNO SERVIZI	
Attività svolta	Iniziative nel settore del legno e valorizzazione della produzione forestale.	
Composizione del capitale sociale		
Capitale sociale	55.414 euro	
Patrimonio netto	17.213 euro	
Quota del Comune	0,7226%	
Valore della quota del Comune	nominale:	529,93 euro
	rapportata al patrimonio netto:	245,82 euro
Numero di amministratori	n. 4	
Compensi agli amministratori	nessun compenso	
Numero di componenti dell'organo di controllo	nessun organo di controllo	
Compensi all'organo di controllo	nessun compenso	
Numero di dipendenti al 31.12.2021	1	
Costo del personale	30.350 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi)	2021	231.959 euro
	2020	325.007 euro
	2019	548.791 euro
	media	306.793 euro
Risultato d'esercizio	2021	- 41.271 euro
	2020	- 17.555 euro
	2019	52.579 euro
	2018	3.771 euro
Partecipazioni	La società detiene le seguenti partecipazioni: FINRECO SOC. COOP. A.R.L. euro 550,00 EUROLEADER SOC. CONS. A.R.L. euro 500,00	
Informazioni		
<p>Il Comune di Andreis, per economicità delle procedure di rilascio della certificazione PEFC (Program for endorsement of Forest Certification schemes), aveva aderito a un gruppo regionale che era rappresentato dalla Società partecipata. Con decorrenza dall'esercizio 2016 il sistema di certificazione (PEFC) è gestito dall' Unione dei Comuni e delle Comunità Montane (UNCCEM).</p> <p>Il Comune di Andreis con Delibera di Giunta n. 44 del 20.06.2019 ha confermato l'adesione ad UMCEM per la gestione forestale dal 2019 al 2024.</p>		
Proposta di razionalizzazione		
<p>Dismissione della partecipazione Società Cooperativa ARL Legno e Servizi in quanto questo Comune non fruisce degli altri servizi proposti dalla cooperativa né ci sono prospettive di fruizione per il futuro.</p> <p>La comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso dalla Società Cooperativa Legno Servizi Forestry Cluster FVG ai sensi del combinato disposto dell'art. 2437 del Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto della società è stata inoltrata con nota acquisita al Protocollo dell'Ente nr. 4723 del 21.12.2022.</p>		